

A C C O R D O

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER
L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
DELL'AEROPORTO ITALIANO DI RIMINI-MIRAMARE PER L'ESERCIZIO
DI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DI LINEA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di San Marino, d'ora in avanti denominati
Le Parti Contraenti,

considerata la peculiarità dei rapporti esistenti tra le
Parti Contraenti, nonché l'esiguità territoriale e la
particolare conformazione orografica della Repubblica di San
Marino,

desiderosi, nell'interesse reciproco e in vista
dell'ulteriore sviluppo delle relazioni in atto, di
assicurare alla Repubblica di San Marino la possibilità di
istituire in maniera autonoma propri servizi aerei
internazionali di linea idonei a consentire anche sul piano
giuridico il superamento dell'attuale inadeguata situazione
in cui si trova in questo settore la Repubblica di San
Marino,

tenuto conto che il territorio della Repubblica di San
Marino gravita nel bacino di traffico del vicino aeroporto
italiano di Rimini-Miramare,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'aeroporto italiano di Rimini-Miramare potrà essere utilizzato per le esigenze di traffico civile internazionale tra l'Italia e San Marino in conformità delle disposizioni che saranno concordate dalle Parti Contraenti in un Protocollo aggiuntivo al presente Accordo.

Articolo 2

Il Protocollo di cui all'articolo 1 regolerà anche l'esercizio dei predetti servizi aerei internazionali volti a soddisfare le esigenze dell'utenza sanmarinese.

Articolo 3

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'aeroporto italiano di Rimini-Miramare assumerà la denominazione "Aeroporto Rimini/San Marino".

Il cambiamento della denominazione non comporta mutamento alcuno al regime di sovranità italiana.

Articolo 4

In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno di tanto in tanto, al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 5

1. Qualora una delle Parti Contraenti desideri modificare in tutto o in parte il presente accordo e/o il Protocollo aggiuntivo, potrà in ogni momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni riguardo a tali proposte di modifica dovranno avvenire, salvo diverso accordo entro 60 giorni dalla data di richiesta.
2. Le modifiche al presente Accordo diverse da quelle riguardanti il Protocollo aggiuntivo entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente accordo.

Le modifiche al Protocollo aggiuntivo entreranno in vigore a seguito di uno scambio di note diplomatiche che confermi le intese raggiunte dalle Autorità aeronautiche delle due Parti.

Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente può in qualsiasi momento comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di denunciare il presente Accordo.

Il presente Accordo avrà termine sei mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo.

Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello Scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino il 11 Giugno 1990

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Fu M. Michelis

Per il Governo della
Repubblica di San Marino

F. Schifilli

